

PROVINCIA di TORINO

COMUNE di FENESTRELLE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I.

Servizio di polizia. - Disposizioni generali.

ART. 1. - *Finalità.* — Il Comune di FENESTRELLE istituisce un proprio servizio di polizia rurale, con lo scopo di assicurare, nel territorio comunale, l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse generale della coltura agraria e forestale e dei servizi ad esse connessi.

ART. 2. - *Direzione del servizio.* — Il servizio comunale di polizia rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale, e viene effettuato dagli Agenti Municipali, dai funzionari ed agenti di cui all'art. 221 del Codice di procedura penale, dagli agenti giurati legalmente riconosciuti e dai militi del Corpo Forestale e della Polizia della strada, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

ART. 3. - *Introduzione nelle abitazioni private.* — All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti del mandato scritto del Sindaco ed osservando le prescrizioni contemplate negli art. 267 e 333 Cod. proc. pen., e nell'art. 3 del R. D.-L. 20 gennaio 1944, n. 45.

TITOLO II.

Della proprietà e dei furti campestri.

ART. 4. - *Caccia e pesca.* — L'esercizio della caccia su fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e del T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. Quello della pesca è disciplinato dal T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, e dal Regolamento approvato con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486, e successive modificazioni.

ART. 5. - *Passaggio su fondi altrui.* — Coloro che attraverseranno il fondo altrui arrecando danni, saranno sottoposti a contravvenzione, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 637 del Codice Penale e la rivalsa dei danni.

ART. 6. - *Passaggio con bestiame su fondi altrui.* — Il diritto di passaggio sui fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà. È vietato introdurre o lasciare scorzare sulle proprietà altrui: galline, cani, ed altri animali domestici in modo da arrecare danni alle semine e raccolti.

ART. 7. - *Spigolatura e simili sui beni dei privati.* — Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il consenso di cui al precedente comma non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

ART. 8. - *Proprietà dei frutti.* — I frutti, di qualsiasi specie, caduti sulle strade o sentieri di pubblico transito, non possono essere raccolti da altri che dai proprietari delle piante da cui provengono.

ART. 9. - *Furti campestri.* — Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza può essere fermato dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziarica ai sensi dell'art. 238 del Cod. di Proc. Pen.

TITOLO III.

Utilizzazioni silvo-pastorali.

CAP. I.

BOSCHI

ART. 10. - *Generalità.* — I terreni boscati ecespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3276, modificata con R. D. L. 3 gennaio 1926 n. 23; Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126; Regolamento provinciale sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi; R. D. L. 18 giugno 1931 n. 973 per la tutela dei castagneti).

ART. 11. - *Governo dei boschi.* — Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune o ad altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osservano le disposizioni particolari da questo emanate.

ART. 12. - *Trasporto di legname.* — Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato solo lungo i canali o vie centrali di esbosco e dovrà comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco nè i terreni sottostanti. La ramaglia e i residui di lavorazione dovranno essere portati fuori bosco prima della ripresa della vegetazione.

ART. 13. - *Utilizzazione dei boschi.* — L'impianto dei boschi, la carbonizzazione in bosco, le operazioni di coltura e di governo boschivo (potatura, scortecciamenti, resinazioni, ecc.), il dissodamento dei terreni saldi e boscosi, l'esercizio delle cave, ecc., sono regolati dalle norme dettate dalle leggi e regolamenti citati all'art. 10.

I proprietari che intendono utilizzare piante radicate su loro proprietà confinanti con i boschi comunali, prima di procedere al taglio, debbono richiedere al Comune la delimitazione dei confini a mezzo di un tecnico autorizzato, onde evitare ogni sconfinamento sulla proprietà comunale. Agli inadempienti sarà applicato un prezzo di L. 5.000 fino al valore del legname tagliato, oltre, s'intende, l'indennizzo al Comune del valore del legname, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

ART. 14. - *Piantamenti. Pioppi.* — Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli art. 892-896 del codice civile.

Per le piantagioni dei pioppi, tenendo presente la circolare Prefettizia n. 39608 Div. 3° del 15-1-1953, si confermano le distanze stabilite dal Comune ai sensi del 2° comma e seguenti dell'art. 892 del Codice Civile. Eventuali deroghe generali potranno essere determinate con apposita deliberazione consiliare e con la procedura di modifica del presente Regolamento.

CAP. II.

PASCOLO

ART. 15. - *Pascolo.* — Nei boschi di nuova costituzione o in via di rinnovazione naturale, a chiunque appartenenti, è vietato il pascolo per qualsiasi specie di bestiame, per tempo determinato.

In detti terreni la raccolta dell'erba potrà essere effettuata col falchetto a mano, previa autorizzazione, che, di anno in anno, su richiesta degli interessati, rilascerà l'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Torino.

Nei terreni da sottoporre a rimboschimento, in base ad appositi progetti approvati e pubblicati, il pascolo e la falciatura dell'erba sarà consentita solo fino all'inizio dei lavori e, dopo di essi, allorchè, insindacabilmente, lo riterrà opportuno il Corpo Forestale dello Stato, cioè a rimboschimento assicurato.

Per il trasporto dell'erba falciata dovranno essere utilizzate solo le strade esistenti, mentre per il passaggio del bestiame da condurre al pascolo, dovranno essere percorse strade non attraversanti zone rimboschite o quelle appositamente indicate dal Corpo Forestale dello Stato.

ART. 16. - *Pascolo del bestiame.* — Il pascolo del bestiame nei terreni vincolati dovrà essere esercitato secondo le norme dettate dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e relativo regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, nonchè dalle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » citate all'art. 10.

Il pascolo delle capre è inoltre soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di polizia forestale

ART. 17. - *Bestiame incustodito.* — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 843-924-925 del Codice civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

ART. 18. - *Custodia del bestiame pascolante.* — È proibito di affidare in custodia a persone di età inferiore ai 14 anni, animali inviati al pascolo in siti aperti o comunque non difesi.

È proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono cintati con muri o forti siepi o con altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame la fuoruscita.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, cozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

ART. 19. - *Transito del bestiame.* — Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, ai sensi delle disposizioni del codice della strada (art. 24 e 25 R. D. 8-12-1933, n. 1740). Anche nel transito delle campagne e strade esterne, gli equini dovranno essere convenientemente custoditi.

ART. 20. - *Ricetto a greggi vaganti.* — Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

ART. 21. - *Denuncia di contratto di soccida semplice.* — Chiunque assume bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice civile) deve informarne l'Ufficio Comunale, denunciando la quantità e la qualità dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 22. - *Denuncia di arrivo nel Comune.* — I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene, del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze prefettizie in vigore.

ART. 23. - *Apicoltura nomade.* — L'esercizio dell'apicoltura dovrà effettuarsi tenendo presenti le disposizioni di cui al R. D. L. 23 ottobre 1925, n. 2079, e relativo Regolamento approvato con R. D. 17 marzo 1927.

CAP. III.

L A T T E

ART. 24. - *Produzione e vendita del latte.* — Per quanto riguarda l'esercizio di produzione e vendita del latte si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonchè, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme del Regolamento comunale di igiene e di polizia urbana, tenute presenti le disposizioni della Legge 23-3-1928, n. 858 e del D. M. 20-5-1928, per la lotta contro le mosche.

TITOLO IV.

Strade, acque e cave.

ART. 25. - *Divieti generali.* — Oltre ai divieti e precetti stabiliti dall'articolo 55 e seguenti della Legge 20 marzo 1865, Allegato F, sui lavori pubblici, nonchè dal T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, per la tutela delle strade e per la circolazione, è vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

È pure vietato di condurre a strascico sulle strade comunali legnami, di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

ART. 26. - *Sosta dei veicoli.* — È proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

ART. 27. - *Custodia del bestiame sulle strade.* — Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Art. 27 bis (riportato in fondo al regolamento)

ART. 28. - *Guida di mandrie e greggi.* — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza con il suono di una campanella e, di notte, devono essere preceduti da persona munita di un fanale acceso e visibile a distanza (art. 25 R. D. 8-12-1933, n. 1740).

ART. 29. - *Doveri dei frontisti.* — I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro terreni sul lembo delle strade, in modo da danneggiare le strade stesse, ma devono lasciare lungo le strade lo spazio per voltare l'aratro e le bestie. Detto spazio deve essere lavorato parallelamente alle strade.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora, per altro, vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non imputabili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autorità comunale per i provvedimenti che riterrà di adottare.

Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime.

Qualora per speciale disposizione non vi provveda il Comune, i fossi delle strade rurali e comunali ed i rivi di scolo devono, a cura e spese dei frontisti, essere espurgati almeno una volta all'anno.

Ogni trascuranza sarà passibile di ammenda ed il Comune potrà far eseguire i lavori occorrenti a spese dell'inadempiente.

ART. 30. - *Coltivazione piante tessili.* — Salvo quanto è previsto dal Capo II del T. U. delle Leggi Sanitarie del 27-7-1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, chiunque intenda eseguire o mantenere in efficienza scavi, cave od altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque o per le quali sia prevedibile la formazione o la permanenza nelle campagne di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli impaludamenti, dovrà farne domanda al Sindaco che, a seconda dei casi, provvederà a norma di legge.

ART. 31. - *Lavori di scavo.* — È vietata, senza il preventivo consenso del Consiglio Comunale, l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale. Se si tratta di terreni vincolati occorre anche l'autorizzazione dell'Autorità forestale, da chiedersi con domanda munita del referto di pubblicazione.

TITOLO V.

Malattie delle piante e igiene del bestiame.

ART. 32. - *Denuncia di malattia delle piante.* — Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12-10-1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2-12-1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'Azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per la malattia delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario provinciale per le malattie delle piante e con il competente Osservatorio Fitopatologico, impartirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Nei casi di invasioni di processionaria del pino o di comparsa del mal d'inchiostro dei castagni, i proprietari dovranno darne avviso al Comune ed al vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, e dovranno attenersi alle disposizioni legislative in vigore.

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono

ART. 33. - *Spedizione di piante.* — Qualunque spedizione di piante e semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, od infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico.

ART. 34. - *Nidiate di uccelli.* — Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggerne le nidiate.

ART. 35. - *Allevamenti bachi.* — Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio Municipale denunciando la relativa partita.

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui al R. D. L. 15 maggio 1927, n. 935, convertite in legge 14 giugno 1928, n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.

ART. 36. - *Denuncia di malattie del bestiame.* — I proprietari detentori di animali a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo.

ART. 37. - *Isolamento di animali infetti.* — Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria alla quale fu fatta la denuncia, il proprietario od il conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

ART. 38. - *Distruzione degli animali infetti.* — Quando non sia possibile avviare le carogne degli animali morti di malattie infettivo-contagiose agli appositi vicini stabilimenti perchè ne compiano la distruzione (sardigne, fabbriche di colla e concime), l'interramento delle carogne stesse deve effettuarsi in un apposito terreno designato dal Comune, alla presenza di un agente comunale.

L'interramento va eseguito con le modalità indicate nel regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 553, di cui al D. M. 20 giugno 1914.

ART. 39. - *Stalle e pollai.* — Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buon stato di costruzione ed intonacate, deve essere inoltre tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.

È vietato di tenere il pollaio nelle stalle.

ART. 40. - *Impianti di vivai e commercio di piante.* — Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi, od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia giusta le prescrizioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

È vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

ART. 41. - *Uso di sostanze venefiche.* — È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

TITOLO VI.

Preparazione e commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agricoli.

Sostanze esplosive ed infiammabili.

ART. 42. - *Concimi chimici.* — Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 2033, e nella legge 16 giugno 1913, n. 88 e relativo regolamento.

ART. 43. - *Piante officinali.* — La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche

raccoglitori muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco limitatamente alle specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella Legge 6 gennaio 1931, n. 99, e nel regolamento approvato con R. D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina delle coltivazioni e raccolta e commercio delle piante officinali.

ART. 44. - *Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili.* — Occorrendo costruire o gestire magazzini o depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T. U. delle leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773 e del relativo regolamento 6-5-1940 n. 635 e a quelle di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934 modificato D. M. 12 maggio 1937 circa « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

TITOLO VII.

Case coloniche.

ART. 45. - *Grondaie.* — Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade statali, provinciali o comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

ART. 46. - *Prescrizioni igieniche.* — Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e quelle di nuova costruzione devono essere munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta col fienile e con depositi di altro combustibile, nè con la stalla. È vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

ART. 47. - *Latrine.* — Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili. Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.

Lo spurgo dei pozzi neri dovrà essere fatto soltanto nelle ore notturne.

ART. 48. - *Letame e concimaie.* — Non potranno farsi cumuli di letame nell'interno e nelle adiacenze delle stalle e delle case, e qualora vi sia costruita la concimaia, essa sarà in conformità delle disposizioni emanate dalla legge 1° dicembre 1930, n. 1682, modificate dalla legge 25 giugno 1931, numero 925.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua, e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti.

ART. 49. - *Cani da guardia.* — I cani da guardia degli edifici rurali privi di recinto, devono essere tenuti a catena.

TITOLO VIII.

Disposizioni relative agli incendi.

ART. 50. - *Prescrizioni di massima e di polizia forestale.* — Per la prevenzione e repressione degli incendi dei boschi e dei cespugli dovranno osservarsi le norme di cui all'art. 31 e seguenti delle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » approvate dalla Camera di Commercio della Provincia di Torino in data 26 aprile 1929, e successive modificazioni, nonchè le apposite disposizioni contro gli incendi dei boschi dettate dalla stessa Camera di Commercio, e rese esecutorie con ordinanza prefettizia del 6 maggio 1930.

ART. 51. - *Prescrizioni particolari.* — Negli altri casi dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni :

a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al disopra del tetto;

b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno una volta all'anno i camini a scanso di esecuzioni d'ufficio, e precisamente in primavera od in autunno;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere fumaio ad un'altezza tale da evitare danni ed incomodi ai vicini;

d) nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distri-

- e) è vietato attraversare canne di camini con travi od altri sostegni di legno senza i debiti ripari;
- f) l'ammasso di fieno, di paglia e di materie prime facilmente combustibili, nei magazzini e nei fienili, può essere fatto solo quando gli stessi prodotti e le stesse materie siano perfettamente secche; quando non lo siano dovranno essere sorvegliate;
- g) è vietato fumare nei fienili e nei luoghi ove sono riposte o si immagazzinano materie infiammabili;
- h) non si possono accendere fuochi fuori dei camini, in vicinanza delle abitazioni, senza sorvegliarli.

ART. 52. - *Provvedimenti d'urgenza in caso di incendio.* — La richiesta del suono delle campane a stormo implica l'intervento di ogni mezzo atto all'estinzione di un incendio.

Gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti per dare la propria opera allo spegnimento.

Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione, nè degli utensili atti allo scopo, nè potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

ART. 53. - *Accensione di fuochi.* — Non si può far fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia estinto.

È vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi a falò, per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

TITOLO IX.

Penalità e disposizioni transitorie.

ART. 54. - *Ammende.* — Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite con l'ammenda fino a L. 5000 a norma dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, e osservando la procedura di cui agli art. 107-108-109 della Legge Com. e Prov. 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 55. - *Persone soggette all'altrui autorità.* — Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni all'articolo 196 del Codice Penale.

ART. 56. - *Proventi delle penalità.* — I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune. Il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione si effettuerà a norma dell'art. 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 57. - *Entrata in vigore del Regolamento.* — Il presente Regolamento ed il suo allegato A), relativo alla misura delle oblazioni per le contravvenzioni, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà, di conseguenza, di aver vigore qualsiasi disposizione contraria che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

ART. 27 bis - **PERNOTTAMENTO BESTIAME TRANSUMANTE** - È vietato ai greggi ed alle mandrie transumanti di pernottare nel Campo della Fiera della frazione Capoluogo (in cima al paese) ma dovranno recarsi, per il pernottamento, esclusivamente nel piazzale sottostante la ridotta "Carlo Alberto" che è l'unico luogo idoneo del paese.



UN SINDACO

Misura delle oblazioni per le contravvenzioni al regolamento di polizia rurale

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	Somma da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
5	Passaggio su fondi altrui arrecando danni	500
6	Animali introdotti o lasciati scorrazzare sui fondi altrui	500
7	Spigolatura e simili	500
12	Trasporto abusivo di legname	500
15	Pascolo abusivo	500
15	Trasporto abusivo di erba	500
17	Bestiame incustodito	500
18	Bestiame affidato a persone inesperte o di età inferiore a quella prescritta	500
19	Stazionamento abusivo di bestiame in strade e vie pubbliche	500
20	Mancata denuncia di greggi e mandrie	500
21	Mancata denuncia di bestiame assunto a soccida	500
22	Mancata denuncia delle località prescelte per il pascolo	500
25	Piantagioni abusive nei fondi comunali	500
26	Soste con veicoli carichi che ostacolano il transito	500
27 e 28	Insufficienza di personale di custodia	500
28	Transito notturno di greggi e mandrie	500
28	Mancanza di segnalazioni luminose	500
29	Mancato espurgo di canali ed espandimento abusivo di acque	500
30	Ostacoli al deflusso naturale delle acque	500
35	Mancata denuncia di allevamento di bachi	500
39	Detenzione di pollame nelle stalle	500
45	Grondaie che danneggiano il suolo pubblico	500
46	Depositi abusivi di spazzatura	500
47	Latrine non regolamentari	500
48	Cumuli di letame nell'interno delle stalle o nelle immediate vicinanze	500
49	Cani liberi in cascine prive di recinto	500
53	Accensioni pericolose nelle vicinanze di cascine, pagliai, ecc.	500

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano recato danni a terzi.

In caso di recidiva la contravvenzione è elevata del 100%.

Approvato con deliberazione n. 302 del Consiglio Comunale in data 13-3-1955
 ai sensi dell'articolo 131, n. 6, R. D. L. 4-2-1915, n. 148, richiamato da art. 25 Legge 9-6-1947,
 n. 530.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 24-5-1955
 N. 31541/1944 Div. 2^o ai sensi dell'articolo 6, n. 12, Legge 9-6-1947, n. 530, che modifica il
 T. U. legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/6/1955 al 25/6/1955
 senza opposizioni, ai sensi dell'art. 21 Legge 9-6-1947, n. 530.

Omologato dal Ministero dell'Interno, come da comunicazione prefettizia n. 63629 div.: